CAMERA DEI DEPUTATI N. 4764-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1968 (*Stampato n. 2414*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 1968

—

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Presentata alla Presidenza il 15 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 10 marzo 1966 sono state concluse a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni ed una seconda per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Si richiedevano in seguito ulteriori approfondimenti della materia – ai quali ha di fatto provveduto la nostra amministrazione competente – conclusisi con esito positivo; di con-

seguenza la procedura della ratifica delle due Convenzioni poteva essere avviata soltanto nel maggio scorso, quando il relativo provvedimento è stato sottoposto all'esame ed alla approvazione del Consiglio dei ministri.

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni accoglie il principio della *lex rei sitae* in base al quale i beni immobili appartenenti all'asse ereditario di un cittadino italiano o danese sono assoggettati ad imposte solo nello Stato in cui si trovano, come pure i beni facenti parte della proprietà di un'impresa destinati ad una « stabile organizzazione ». Al riguardo è da sottolineare che il concetto di «stabile organizzazione» è desunto dallo schema dell'accordo allo scopo elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE: pertanto le disposizioni intese all'individuazione della ricchezza mobiliare oggetto di trasferimento *mortis causa* risultano più dettagliate rispetto a quelle previste dalla nostra legislazione.

Per i beni diversi da quelli precedentemente richiamati la Convenzione stabilisce che essi sono tassabili nello Stato in cui il *de cuius* aveva il domicilio – definito in base alle leggi di ciascuno degli Stati contraenti – al momento della morte.

Per quanto si riferisce alla deduzione delle passività ereditarie, la Convenzione opportunamente indica i criteri principali e sussidiari atti a ripartire tra gli Stati contraenti i debiti ereditari gravanti sui beni che sono assoggettati ad imposta nei rispettivi territori. Le altre disposizioni stabiliscono la salvaguardia delle immunità fiscali accordate agli agenti diplomatici o consolari, la procedura per risolvere eventuali controversie sull'interpretazione ed applicazione concreta della Convenzione stessa e l'esclusione delle isole Faroer e la Groenlandia dall'ambito di applicazione dell'accordo. Tuttavia, nel caso in cui vengano istituiti in tali territori tributi di carattere sostanzialmente analogo a quelli previsti dalla Convenzione, la loro estensione alle isole Faroer e alla Groenlandia verrà concordata e stabilita mediante Scambio di Note tra i due Stati.

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio segue, nelle linee generali, il progetto elaborato dal Comitato fiscale dell'OCSE, con qualche variante resasi necessaria per adattarlo ai sistemi fiscali attualmente vigenti in Italia e in Danimarca.

Circa i redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali è prevista la loro tassazione da parte dello Stato cui le imprese stesse appartengono, salvo il caso che tali redditi siano attribuiti ad una stabile organizzazione posseduta da un'impresa nell'altro Stato.

Per quanto concerne i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale è prevista la loro tassazione nello Stato in cui le imprese hanno la sede della direzione effettiva. E ciò tenuto conto delle difficoltà di determinare in pratica la quota-parte di reddito prodotta dall'impresa di uno Stato nel territorio dell'altro Stato.

In ordine alla tassazione dei dividendi e degli interessi la Convenzione riproduce sostanzialmente le norme del richiamato progetto dell'OCSE.

Più in particolare i dividendi e gli interessi vengono tassati nel Paese del domicilio del beneficiario del reddito, salvo il diritto del Paese della fonte di prelevare in quota-parte dell'imposta che non deve eccedere però il 15 per cento.

La Convenzione inoltre stabilisce i criteri atti a prevenire la doppia imposizione sulla tassazione dei canoni (*royalties*) nonché sugli utili derivanti dalla vendita, trasferimento o permuta degli elementi patrimoniali dell'impresa.

Per i redditi non espressamente menzionati nelle norme della Convenzione è previsto il loro assoggettamento ad imposta soltanto nel Paese nel quale il beneficiario ha il suo domicilio.

Le altre clausole riguardano la tassazione del patrimonio immobiliare, nonché lo scambio di informazioni per prevenire le evasioni fiscali.

La Convenzione infine stabilisce i limiti territoriali di applicazione e l'eventuale possibilità della sua estensione nelle isole Faroer e e nella Groenlandia, mediante Scambio di Note.

In definitiva i due atti sottoposti all'approvazione del Parlamento costituiscono un utile strumento atto a prevenire l'evasione fiscale sia in materia di imposte sul reddito e del patrimonio, sia nel delicato campo dei tributi di successione, mentre d'altro canto costituiscono una valida premessa per favorire l'ulteriore espansione dei rapporti economici italo-danesi mediante la rimozione della doppia imposizione nei confronti di un medesimo soggetto per la stessa materia imponibile.

Le due Convenzioni sono già state ratificate da parte danese e questo è un motivo di più che ne rende auspicabile una sollecita ratifica da parte nostra.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966, tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni:

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo XI della Convenzione indicata sub *a*) e all'articolo XXVIII della Convenzione indicata sub *b*).

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.